

I.N.P.D.A.P
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMPARTIMENTO TRIVENETO
Santa Croce, 929- VENEZIA

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “GOLF RESIDENCE” SITO IN LIDO DI VENEZIA (MALAMOCCO), STRADA DEL FORTE N.1- E DEI BENI IVI PRESENTI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Venezia dicembre 2005

Il RUP
Ing. Aldo Borriello
f.to Aldo Borriello

INDICE

- Art. 1: Oggetto del servizio**
- Art. 2: Durata del contratto**
- Art. 3: Variazioni contrattuali**
- Art. 4: Conoscenza dell'immobile**
- Art. 5: Modalità di svolgimento del servizio**
- Art. 6: Scioperi**
- Art. 7: Oneri a carico dell'Appaltatore**
- Art. 8: Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario**
- Art. 9: Pagamenti**
- Art. 10: Penali**
- Art. 11: Stipula del contratto**
- Art. 12: Risoluzione del contratto**
- Art. 13: Deposito cauzionale definitivo**
- Art. 14: Recesso**
- Art. 15: Divieto di cessione e subappalto**
- Art. 16: Operatività delle clausole**
- Art. 17: Elezione di domicilio**
- Art. 18: Spese contrattuali**
- Art. 19: Controversie**
- Art. 20: Norme di riferimento**

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente Capitolato Speciale d'appalto disciplina il servizio di vigilanza da effettuare presso il "Golf Residence" sito in Lido di Venezia (Malamocco), Strada del Forte n.1 secondo le modalità qui di seguito descritte:

Servizi di vigilanza fissa:

I servizi di vigilanza fissa, da assicurare sempre con guardie particolari giurate in divisa, devono essere effettuati ininterrottamente e consecutivamente tutti i giorni compresi sabato e festivi. In particolare l'operatore stazionerà su una zona sicura e centrale da cui si avrà un controllo strategico dell'immobile, compiendo giri periodici di verifica e controllo sui perimetri della proprietà ed a tutti i piani dello stesso. Tali controlli verranno effettuati dallo stesso operatore **con cadenza oraria**, con particolare attenzione agli accessi perimetrali esterni dalla strada e dal mare.

Il personale adibito ai servizi richiesti dovrà essere costituito da operatori della sicurezza specializzati nella prevenzione e protezione, in possesso della qualifica di guardia particolare giurata secondo quanto stabilito dal T.U. delle Leggi di P.S. del 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i.

Per lo svolgimento del servizio l'INPDAP affiderà all'impresa aggiudicataria, per la durata del contratto, la disponibilità di tutte le chiavi di accesso all'edificio, delle quali la stessa dovrà avere la massima cura nella conservazione.

Art. 2

Durata del contratto

La durata dell'appalto è di un anno , con decorrenza dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2006 fino alle ore 00.00 del 31-12-2006.

Il contratto potrà essere rinnovato, previo espresso consenso delle parti, per un anno e per non più di una volta.

E' facoltà dell'Amministrazione, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere all'Impresa una proroga temporanea finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione per una nuova gara.

L'Istituto può, inoltre, avvalersi del disposto dell'art. 7, comma 2 – lett. f) del D. Lgs. 157/1995e s.m.i.

Art. 3

Variazioni contrattuali

Sospensione, riduzione o soppressione:

L'Istituto si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

Ampliamento:

Del pari, l'Istituto si riserva la facoltà insindacabile di ampliare, in caso di sopraggiunte necessità, il servizio di vigilanza per occorrenza connesse alle proprie esigenze organizzative, mediante preavviso all'appaltatore da comunicare almeno tre giorni prima, con conseguente aumento del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

Art. 4 **Conoscenza degli immobili.**

L'impresa che intende partecipare alla selezione, pena l'esclusione dell'offerta presentata, ha l'obbligo di procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio. L'effettuazione di detto preventivo sopralluogo dovrà essere comprovato, all'atto della presentazione dell'offerta, da idonea certificazione rilasciata all'uopo dal committente .

L'Amministrazione si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i locali oggetto del servizio di vigilanza, previo appuntamento.

La ditta, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio, nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi .

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

Art. 5 **Modalità di svolgimento del servizio**

L'inizio del servizio è tassativamente stabilito dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2006, anche in pendenza della stipula del contratto.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Il personale adibito ai servizi richiesti dovrà essere costituito da operatori della sicurezza specializzati nella prevenzione e protezione, in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata secondo quanto stabilito dal T.U. delle Leggi di P.S. del 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i.

L'offerta dovrà essere redatta tenendo conto che l'aggiudicatario dovrà eseguire, a titolo indicativo e non esaustivo, almeno i seguenti compiti di vigilanza:

- Effettuare la perlustrazione di tutti i locali verificando gli accessi esterni e interni;
- Intervenire con rapidità per far cessare eventuali turbative da estranei legate all'attività istituzionale;
- Segnalare immediatamente alle autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Polizia) quelle situazioni di anomalia o anche di semplice sospetto che avessero a verificarsi nella esecuzione del servizio e alle quali non vi sia la possibilità di provvedere personalmente;
- Verificare la chiusura di porte e finestre e ripristinare lo stato di sicurezza dei locali;
- Segnalare eventuali gravi anomalie e rilevanti problemi riscontrati durante il servizio;
- Accertare la provenienza e la destinazione autorizzata di beni mobili in entrata e in uscita dall'edificio;
- Accertarsi della identità e del motivo di accesso delle persone e verbalizzare ogni entrata e uscita.

L'Impresa aggiudicataria dovrà redigere e custodire sul posto, un apposito registro recante tutte le informazioni e le istruzioni tecniche necessarie per assicurare le prestazioni sopra indicate. Tale documento dovrà essere sottoscritto per presa visione da ogni agente prima di assumere servizio per la prima volta nello stabile.

Art. 6

Scioperi ed interruzioni

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi proclamati dalle OO.SS. del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'Amministrazione opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore, di servizio non prestato.

In caso di scioperi l'Impresa è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili. Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, il servizio di vigilanza in oggetto non potesse essere svolto, le parti dovranno consultarsi telefonicamente per concordare il comportamento da tenere, restando comunque inteso che la società aggiudicataria dovrà fare tutto il possibile al fine di garantire il servizio di vigilanza.

Art. 7

Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendenti, le attrezzature ed i materiali occorrenti.

Art. 8

Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti. L'aggiudicatario dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà esibire trimestralmente al competente Ufficio INPDAP la documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi contributivi a favore del personale dipendente.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici competenti risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 25% dell'importo di esse sino a quando gli Uffici competenti non avranno comunicato l'avvenuta regolarizzazione. Nessun risarcimento o interesse verrà corrisposto dall'INPDAP per le somme come sopra trattenute.

Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza, l'impresa appaltatrice si obbliga, all'inizio del servizio in oggetto, a dichiarare il numero dei dipendenti che intende impiegare nel corso della giornata e a fornire l'elenco nominativo dei dipendenti stessi che verranno occupati, con l'indicazione del relativo indirizzo.

L'impresa appaltatrice si impegnerà, altresì, senza riserva alcuna, ad allontanare il personale che non sia di pieno gradimento dell'Amministrazione con l'obbligo di sostituirlo.

Durante la permanenza nei locali dell'INPDAP, il personale dell'impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione competente.

L'aggiudicatario, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere di risarcire alla stazione appaltante i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo.

L'Impresa assume sopra di sé la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'appaltatore dovrà stipulare, con una compagnia di assicurazione, di primaria importanza nel settore, e successivamente far pervenire all'amministrazione in copia conforme, apposita **polizza** che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per danni o furti comunque verificatisi durante l'espletamento del servizio di vigilanza.

Detta polizza dovrà essere stipulata entro un mese dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara. L'Impresa deve obbligarsi a sottoporre prima della stipula del contratto, la polizza alla approvazione dell'Istituto, accettando senza riserva alcuna la prescrizioni e richieste di modificazione che quest'ultimo dovesse rivolgerle in proposito.

Detta polizza dovrà essere già sottoscritta al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 9 Pagamenti

La fatturazione dovrà essere effettuata posticipatamente con cadenza mensile: il corrispettivo mensile sarà determinato in relazione alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere accompagnate dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso di inadempienza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione al competente ispettorato del lavoro.

Il pagamento avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura in originale, la quale si intende ricevuta alla data del protocollo dell'INPDAP ed il pagamento si intende effettuato alla data del mandato.

Le tariffe si intendono fisse ed invariate per tutta la durata dell'appalto. Eventuali adeguamenti saranno possibili solo, previa richiesta e relativa autorizzazione, in presenza di nuovi limiti tariffari imposti dall'autorità competente per le attività di vigilanza privata, ed in tal caso nella sola misura necessaria a garantire il rispetto dei nuovi limiti.

Art. 10 Penali

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'impresa il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto richiesto, l'Amministrazione applicherà una penale da € 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di € 1000,00(mille/00).

Parimenti comporterà una penale da € 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €1000,00 (mille/00)la violazione anche di un solo obbligo previsto dal contratto.

In caso di inadempienze oltre all'applicazione delle penali l'impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione e fatte salve, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte della ditta aggiudicataria e l'incameramento della cauzione.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate l'INPDAP renderà tempestivamente informata l'impresa mediante lettera raccomandata A.R.

Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.

Art.11
Stipula del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; nell'occasione deve produrre i documenti di cui all'art.8. Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all'aggiudicatario comporta la revoca dell'aggiudicazione. L'INPDAP in tal caso si riserva la facoltà di assegnare l'appalto al secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 12
Risoluzione del contratto

L'INPDAP, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del c.c., ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) sospensione arbitraria del servizio da parte della ditta, qualunque ne sia la causa e la durata. La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo, per l'INPDAP, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- b) nel caso in cui siano state rilevate e contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dall'INPDAP;
- c) revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
- d) in caso di fallimento o concordato fallimentare;
- e) in caso di subappalto o cessione totale o parziale;
- f) impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 cod. civ.

Nei casi suddetti l'INPDAP sarà tenuta a corrispondere alla ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento in favore dell'Istituto della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto la vendita dell'immobile ai sensi della Legge n.410/2001. La risoluzione potrà essere comunicata al contraente dal giorno successivo alla vendita e senza preavviso alcuno.

Art. 13
Deposito cauzionale definitivo

L'Aggiudicatario è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere validità temporale fino alla completa esecuzione del servizio contrattuale e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione dei contratti.

La garanzia dovrà essere integrata fino a concorrenza dell'aliquota prevista in caso di escussione parziale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'incarico, con il conseguente affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

I depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza della obbligazione principale di cui all'art. 1957 del cod. civ..

Art. 14

Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Impresa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Divieto di cessione e subappalto

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione "ipso iure" del rapporto e l'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

Art. 16

Operatività delle clausole

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 17

Elezione di domicilio

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare, prima della stipula del contratto, il proprio domicilio presso un Comune della Provincia di Venezia.

Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto di lavoro.

Art. 18
Spese contrattuali

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese relative alle procedure di gara, nonché le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

Art. 19
Controversie

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza esclusiva del foro di Venezia.

Art. 20
Norme di riferimento

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel capitolato, nel disciplinare di gara e nell'offerta economica dell'Impresa, che costituiscono parte integrante del contratto. Si applicano, inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di servizi e forniture, le norme del Codice Civile e le norme contenute nel vigente Regolamento di Contabilità e di Amministrazione dell'INPDAP.